

Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli Istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art. 101 del D. Lgs n. 42/2004. ID Sigef 1561

I chiarimenti della gara sono visibili su www.consip.it; www.mef.gov.it; www.acquistinretepa.it

Si precisa che vengono pubblicati i soli quesiti - e relativa risposta - contenenti richiesta di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art.71 del d.lgs. n.163/2006.

1) Domanda

Tra i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 17.3 lett. d del Bando di gara è richiesto il possesso dell'iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane di cui alla legge n. 82/1994 e al D.M. n. 274/97 alla fascia "F": con riferimento a tale requisito si chiede conferma della possibilità di ricorrere all'avvalimento dei requisiti di fatturato necessari per l'ottenimento della classifica "F" da parte di società iscritta nel Registro delle Imprese per una classifica inferiore. Si chiede inoltre conferma che tale avvalimento possa avvenire anche da parte di società estere (avvalimento infragruppo).

Risposta

In relazione al primo quesito, si chiarisce che il ricorso all'avvalimento è consentito per integrare il possesso della fascia di classificazione richiesta (ad esempio, se il concorrente è in possesso di una fascia e), ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto dal bando, sarà necessario avvalersi di una impresa o più imprese che siano in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei relativi singoli importi risulti almeno pari alla fascia f)).

In relazione al secondo quesito, fermo restando che lo stesso appare generico (non chiarendo, ai fini della risposta al quesito, una serie di informazioni necessarie sulla società estera), si ricorda che l'avvalimento può avvenire ad opera di società estere anche appartenenti al medesimo gruppo a condizione che risultino rispettate le previsioni degli artt. 39, 47 e 49 del D.Lgs. 163/2006 nonché quelle di cui al paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara.

2) Domanda

Relativamente alle condizioni di partecipazione

PREMESSO CHE

- Il bando di gara al capitolo 17.2 "Capacità economica e finanziaria" lett. b (ii) richiede al concorrente che intende partecipare la previa realizzazione di un fatturato per servizi di manutenzione degli impianti secondo i valori indicati dalla colonna C;

-Il Capitolato tecnico al capitolo 7.1. elenca i servizi di manutenzione impiantistica prescritti nell'appalto de quo.

Tutto ciò premesso *SI CHIEDE* se ai fini del corretto soddisfacimento del requisito suddetto, ciascuna referenza (contratto di manutenzione impiantistica) prodotta dal concorrente debba o meno comprendere tutti i servizi descritti al capitolo 7.1. del Capitolato tecnico. Nel caso in cui tutti i servizi di manutenzione *de quibus* debbano essere stati previamente realizzati dal concorrente, si chiede se gli stessi possano essere soddisfatti con più referenze (contratti) separate.

Risposta

Si chiarisce che, al fine del corretto soddisfacimento del requisito di "Capacità economica e finanziaria" di cui al punto 17.2, lettera b), punto (ii) del Bando di gara, il fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti potrà anche non comprendere tutti i servizi di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato tecnico. Si precisa tuttavia che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovranno essere in ogni caso soddisfatti i requisiti di "Capacità tecnica" di cui al punto 17.3 del Bando di gara.

3) Domanda

Relativamente alle biblioteche.

Poiché la Convenzione ha per oggetto i "servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art. 101 del D.Lgs. n. 42/2004 e fra tali luoghi rientra anche la biblioteca, definita al comma 2, l. b) come "una struttura permanente che raccoglie, cataloga, e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio", si chiede di specificare se all'interno di tale classificazione siano da includersi esclusivamente i luoghi di cultura pubblici della tipologia "biblioteca", che sono presentati sul sito internet del MIBACT

(www.beniculturali.it) sotto la voce “Luoghi della cultura”, ovvero se debbano essere ricomprese anche altre biblioteche pubbliche non presenti nel suddetto elenco, ma indicate in altre fonti (es. open data dei siti internet ufficiali delle Regioni).

In quest’ultimo caso, si chiede di indicare con precisione quali biblioteche debbano essere considerate ai fini dell’analisi di cui al criterio j.3 b.1 del Disciplinare di gara.

Risposta

Si chiarisce che l’ambito della presente Convenzione è costituito da tutti gli Istituti e luoghi della cultura di proprietà o in uso a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, D. Lgs. 165/2001 (come modificato dall’articolo 1 della legge 145/2002, richiamato dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388), nonché gli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia, ad utilizzare la Convenzione, nel periodo della sua validità ed efficacia.

Si chiarisce inoltre che, così come indicato nel criterio j3\b1, l’analisi – anche relativamente alla tipologia “biblioteca” – dovrà essere svolta *“con riferimento sia ai luoghi della cultura gestiti dal MiBACT sia ai luoghi della cultura gestiti da Enti Locali ed altri Enti”*.

4) Domanda

Relativamente agli archivi.

Poiché la Convenzione ha per oggetto i “servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all’art. 101 del D.Lgs. n. 42/2004 e fra tali luoghi rientra anche l’archivio, definito al comma 2, l. c) come “una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca”, si chiede di specificare se all’interno di tale classificazione siano da includersi esclusivamente i luoghi di cultura pubblici della tipologia “archivio”, che sono presentati sul sito internet del MiBACT (www.beniculturali.it) sotto la voce “Luoghi della cultura”, e che risultano essere alcuni Archivi di Stato, ovvero se debbano essere ricompresi anche altri archivi pubblici non presenti nel suddetto elenco, ma indicati in altre fonti (es. open data del SAN).

In quest’ultimo caso, si chiede di indicare con precisione quali archivi debbano essere considerati ai fini dell’analisi di cui al criterio j.3 b.1 del Disciplinare di gara.

Risposta

Si chiarisce che l’ambito della presente Convenzione è costituito da tutti gli Istituti e luoghi della cultura di proprietà o in uso a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, D. Lgs. 165/2001 (come modificato dall’articolo 1 della legge 145/2002, richiamato dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388), nonché gli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia, ad utilizzare la Convenzione, nel periodo della sua validità ed efficacia.

Si chiarisce inoltre che, così come indicato nel criterio j3\b1, l’analisi – anche relativamente alla tipologia “archivi” - dovrà essere svolta *“con riferimento sia ai luoghi della cultura gestiti dal MiBACT sia ai luoghi della cultura gestiti da Enti Locali ed altri Enti”*.

5) Domanda

In riferimento al punto 17.2) Capacità economica e finanziaria punto (ii) del bando di gara si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di consorzio stabile ex art. 34 lett. c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il fatturato specifico richiesto per servizi di manutenzione degli impianti nonché il fatturato specifico richiesto per servizi di pulizia ed igiene ambientale (la cui somma non deve essere inferiore alla somma dei valori indicati) - può essere dimostrato dalla somma dei fatturati di sola pulizia apportati da alcune socie e dalla somma dei fatturati di sola manutenzione apportate da altre socie. A titolo esemplificativo: un consorzio stabile interessato a partecipare al Lotto 1 può dimostrare i fatturati richiesti (manutenzione € 11.600.000) e pulizia (€23.200.000) nel seguente modo:

società X: fatturato pulizia per € 8.500.000

società Y: fatturato pulizia per € 8.000.000

società Z: fatturato pulizia per € 6.700.000

società A: fatturato manutenzione per € 700.000

società B: fatturato manutenzione per € 1.950.000

società C: fatturato manutenzione per € 7.850.000

società D: fatturato manutenzione per € 1.100.000.

Risposta

In conformità al paragrafo 4.2 b. (ii) del Disciplinare di gara, in caso di partecipazione di consorzio stabile ex art. 34, comma 1, lett. c) del D.lgs. 163/2006, il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 17.2 b) (ii) del bando di gara deve essere dimostrato dal Consorzio o, ove indicate, dalle consorziate esecutrici. Pertanto, nella misura in cui le imprese indicate a titolo esemplificativo nel quesito siano consorziate esecutrici, il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 17.2 b) (ii) del bando di gara può essere dimostrato mediante la somma dei fatturati specifici per i servizi di manutenzione degli impianti apportati da alcune consorziate esecutrici e dei fatturati specifici per il servizio di pulizia ed igiene ambientale apportati da altre consorziate esecutrici.

6) Domanda

Nell'allegato 2 (Offerta tecnica) al Disciplinare si legge: "La suddetta Relazione Tecnica: (i) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere fascicolata con rilegatura non rimovibile; (ii) dovrà essere contenuta entro le 130 (centotrenta) pagine; (iii) dovrà essere redatta preferibilmente con font Times New Roman carattere 12; (iiii) dovrà rispettare lo "Schema di risposta" di seguito riportato".

Si chiede di chiarire cosa si intende con l'espressione: "...preferibilmente con font Times New Roman carattere 12", in particolare si chiede di specificare se la locuzione "preferibilmente" è riferita al solo font ma con l'obbligo del carattere 12, oppure se è possibile variare sia font che carattere (quindi usare carattere 7 oppure 8, oppure 14) senza incorrere nell'esclusione.

Risposta

La locuzione "preferibilmente" si riferisce sia al font che al carattere. Si precisa che il mancato impiego del font e del carattere indicati nell'allegato 2 (Offerta tecnica) al Disciplinare di gara non costituisce causa di esclusione, ma ha la finalità di agevolare la lettura, da parte della Commissione di gara, delle Offerte presentate.

7) Domanda

Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede di confermare che il canone mensile di cui al paragrafo 7.1.2.3.1 del Capitolato Tecnico ("Remunerazione attività programmate" pag. 66) veda i due addendi (in parentesi) come numeratore della frazione con denominatore 12, quindi con una coppia di parentesi in più rispetto a quanto indicato nel Capitolato. Di seguito la versione ritenuta corretta:

$$C = \left[(P^l \times m) + \left(\sum_1^n P_j^e \times c_j \right) \right] / 12$$

Risposta

Si conferma l'interpretazione fornita anche in riferimento alla circostanza che, come chiarito all'interno del paragrafo 7.1.2.3.1, la stessa componente P^j rappresenta un prezzo unitario annuo e non mensile.

8) Domanda

Premesso che il Disciplinare di Gara non preclude a società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. di concorrere alla presente procedura che la società A e la Società B, aventi entrambe lo stesso socio di maggioranza (persona giuridica), intendono partecipare in due raggruppamenti distinti alla presente gara si chiede se, nel caso sopra riportato, i due raggruppamenti possano partecipare a tutti i lotti o debbano concorrere solo a lotti diversi, e quale documentazione debbano produrre oltre quella richiesta dal disciplinare di gara.

Risposta

Nell'evidenziare che, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, in base ad univoci elementi e non anche a fronte della mera partecipazione, a ciascuno dei lotti, di società collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., si rappresenta che in tale ultimo caso il concorrente dovrà dichiarare nell'allegato 1, lettera q) i soggetti rispetto ai quali sussiste la situazione di collegamento o controllo di cui all'art. 2359 c.c.

9) Domanda

In riferimento alla gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art. 101 del D.Lgs n. 42/2004,

ed in particolare al requisito richiesto al punto 17.2) lettera b) (i) del Bando di gara relativo al fatturato specifico per la prestazione di servizi integrati, si chiede conferma che per “servizi integrati” possano intendersi contratti comprendenti servizi di pulizia, ausiliario e disinfestazione.

Risposta

Si ribadisce quanto indicato nel Disciplinare di gara al paragrafo “Premessa”: *con riferimento al punto 17.2, lettera b), punto (i) del Bando di gara, per “fatturato specifico per la prestazione di servizi integrati” si intende il fatturato relativo a contratti che comprendono la fornitura di più servizi erogati in maniera integrata attraverso i servizi di governo. Si precisa a riguardo che ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto 17.2, lettera b), punto (i) del Bando di gara:*

- *i contratti dovranno comprendere:*
 - *almeno il servizio di pulizia o un servizio di manutenzione impiantistica tra quelli descritti al capitolo 7.1 del Capitolato Tecnico;*
 - *almeno due servizi di governo tra quelli descritti al capitolo 6 del Capitolato Tecnico.*
- *nel caso di contratti aventi ad oggetto anche servizi non compresi tra quelli oggetto di gara, potrà essere considerata solo ed esclusivamente la quota parte del fatturato relativa ai servizi oggetto di gara.*

10) Domanda

In riferimento al requisito della capacità economica e finanziaria di cui all'art. 17.2 lettera b) punto (ii) del bando di gara, si chiede conferma che IL FATTURATO SPECIFICO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI possa essere soddisfatto da codesta impresa utilizzando un fatturato di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine quali opere in C.A., murature, tramezzi, intonaci, pitturazioni interne ed esterne, impermeabilizzazioni, infissi interni ed esterni, impianti idrici e fognanti, antincendio, ecc ..

Risposta

Si precisa che, ai fini del soddisfacimento del requisito di fatturato di cui al punto 17.2 lettera b) punto (ii) - colonna C del Bando di gara, ovvero fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti, sarà considerato esclusivamente il fatturato relativo alla manutenzione di impianti posti al servizio degli edifici. Pertanto la tipologia di fatturato indicata nel quesito potrà essere computata, ai fini del soddisfacimento del requisito sopra menzionato, solo limitatamente ai servizi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti.

11) Domanda

In caso di partecipazione alla procedura di gara di un Consorzio Stabile ex art. 34 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i., nel Disciplinare di gara, a pagina 33, si specifica che ai fini della compilazione dell'Allegato 1 i requisiti di capacità economico finanziario e tecnico- organizzativa indicati alle lettere a) e b) del punto 17.2 nonché alle lettere a). b). c). d) del punto 17.3 del bando di gara dovranno essere posseduti dal consorzio e/o dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici. A pagina 35 del suddetto Disciplinare sono poi dettagliate le specifiche relative a ciascun requisito, per cui si legge:

“con riferimento alla capacità economica di cui al punto 17.2 lettera b) del bando di gara il fatturato specifico deve essere posseduto dal consorzio o, ove indicate, dalle consorziate esecutrici. Si chiede di precisare se sia giusta la nostra interpretazione in merito ossia che è mero facoltà del consorzio stabile decidere di comprovare il requisito del fatturato specifico mediante attribuzioni proprie e dirette oppure ricorrendo a quelli dei consorziati esecutori (cd. cumulo alla rinfusa dei requisiti).

In sostanza quanto affermato nel Disciplinare di gara deve essere così letto: il requisito di cui al punto 17.2 lettera b) del Bando di gara deve essere posseduto dal Consorzio o cumulativamente dalle imprese consorziate indicate come concorrenti.

Risposta

Si conferma tale interpretazione. Si rinvia altresì alla risposta al successivo quesito 12.

12) Domanda

In caso di partecipazione di consorzio stabile ex art. 34 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i. che concorre per due consorziate specializzate, una nel settore delle pulizie l'altra nel settore delle manutenzioni si chiede se il prospetto di seguito riportato soddisfi i requisiti di gara:

PUNTO 17.2

- lettera a) referenze bancarie prodotte dal consorzio

- lettera b) fatturato specifico soddisfatto dal consorzio mediante il proprio fatturato ed avvalimento interno da altro consorziato non designata all'esecuzione in possesso di appalti e fatturato diretti;

PUNTO 17.3

- OG 11 CLASSE II ed abilitazione previsto dal D. Lgs. 37/2008 possedute dalla consorziata designato all'esecuzione delle manutenzioni
- OG 2 CLASSE PRIMA posseduta dal consorzio
- iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della legge n. 82/1994 e al d. m. 274/97 fascia F posseduta dalla consorziata designato all'esecuzione dei servizi di pulizia.

Risposta

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i., il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio ed in via diretta ovvero, alternativamente, attraverso il cumulo dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa delle consorziate indicate esecutrici in conformità alle previsioni dell'art. 277 del D.P.R. 207/2010 e del disciplinare di gara. Conseguentemente, il prospetto sopra rappresentato non rispetta le prescrizioni di gara.

13) Domanda

Si chiede di confermare che, pur essendo un appalto di servizi, sia applicabile all'appalto indicato, l'istituto della "cooptazione" essendo lo stesso un principio di derivazione comunitaria come affermato dal Consiglio di Stato (Sentenze nn. 2010/06, 2014/06, 2015/06 e 2458/10).

Risposta

Fermo restando che, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. Consiglio di Stato n. 6443/2012), il tema dell'applicabilità dell'istituto della cooptazione agli appalti di servizi è tutt'altro che pacifico, si precisa che alla luce della documentazione di gara e della prescritta necessità che, in sede di esecuzione, le attività oggetto di abilitazioni o, per il servizio di pulizia, dell'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo delle Imprese artigiane di cui alla L. 82/1994 per una delle fasce di cui al DM 274/97, siano comunque eseguite da imprese in possesso dell'abilitazione e dell'iscrizione (non sussistendo iscrizioni/abilitazioni fungibili), non si comprenderebbe, rispetto ai servizi oggetto dell'appalto, il ruolo e la funzione dell'impresa eventualmente cooptata rispetto ad una qualsiasi delle mandanti del RTI. Pertanto, codesta Stazione appaltante, in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali e con le regole di gara, ritiene non estensibile l'istituto della cooptazione con riferimento alla componente servizi del presente appalto. Resta inteso che l'istituto della cooptazione è consentito con riferimento alla componente lavori del presente appalto in conformità all'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010. A tal riguardo si precisa che il ricorso alla cooptazione dovrà essere specificatamente indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara. Inoltre, dovrà essere prodotta nella Busta "A" la dichiarazione dell'impresa cooptata conforme al facsimile Allegato 1 rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. L'impresa cooptata dovrà, altresì, dimostrare (nei termini e nei modi prescritti dalla *lex specialis* di gara e dalla normativa vigente) di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori che si intendano affidare alla stessa.

14) Domanda

Si chiede se le lavorazioni della categoria OG2 siano interamente scorporabili e subappaltabili, e se perciò una impresa che sia in possesso della sola Categoria OG11 classifica VIII (oltre agli altri requisiti richiesti dal bando di gara) possa partecipare come impresa singola, dichiarando di subappaltare tutte le lavorazioni della categoria OG2;

Risposta

Fermo restando che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, il concorrente che sia sprovvisto di qualificazione nella Categoria OG2 classifica I potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento ovvero associarsi ad altra impresa in possesso della qualificazione prescritta dalle regole di gara, si conferma che le lavorazioni della categoria OG2 classifica I sono scorporabili e subappaltabili in conformità all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Inoltre, si precisa che è consentita la partecipazione del concorrente che sia in possesso (oltre che degli altri requisiti richiesti dal bando di gara) della sola Categoria OG11 classifica VIII, fermo restando l'obbligo di rendere la dichiarazione di subappalto in relazione a tutte le lavorazioni di cui alla Categoria OG2 classifica I indicando, in coerenza con gli indirizzi giurisprudenziali attualmente prevalenti, il nominativo del subappaltatore in sede di offerta, e dimostrando, in tale sede, il possesso dei requisiti soggettivi e di qualificazione di quest'ultimo.

15) Domanda

Si chiede se all'interno del fatturato specifico per servizi di manutenzione, di cui alla colonna C del punto 17.2 del bando di gara, è sufficiente che siano presenti solo alcuni dei seguenti servizi (di cui al punto 3.1.2.1 del Capitolato tecnico)

- Servizio di Manutenzione Impianti Elettrici
 - Servizio di Manutenzione Impianti Idrico-Sanitari
 - Servizio di Manutenzione Impianti di Riscaldamento
 - Servizio di Manutenzione Impianti di Raffrescamento
 - Servizio di Manutenzione Impianti Elevatori
 - Servizio di Manutenzione Impianti Antincendio
 - Servizio di Manutenzione Impianti di Sicurezza e controllo accessi
 - Servizio di Manutenzione Reti
 - Servizio di Minuto Mantenimento Edile
- o se invece devono essere presenti tutti.

Risposta

Si veda risposta al quesito n.2.

16) Domanda

Lo scrivente è un Consorzio di cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577: rientra quindi tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici indicati all'art. 34, comma I, lettera b) del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163. In caso di partecipazione alla procedura di cui trattasi il Consorzio provvederà ad indicare per quali consorziati concorre, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163.

Ciò premesso e visto che

- il disciplinare di gara, al paragrafo 4.2 (Regole sulla documentazione da produrre), al punto I), pag. 33, là dove illustra la modalità di presentazione dell'Allegato I per i Consorzi di cui all'art. 34, comma I, lettere b) e c) del D.lgs n. 163/2006 precisa che "I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa indicati alle lettere a) e b) del punto 17.2 nonché alle lettere a), b), c) e d) del punto 17.3 del Bando di gara dovranno essere posseduti dal Consorzio e/o dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, il tutto come meglio specificato nel seguito del presente Disciplinare";
- il disciplinare di gara, sempre al paragrafo 4.2 (Regole sulla documentazione da produrre), al punto b. di pag. 35, a proposito dei requisiti relativi alla capacità economica di cui al punto 17.2, lettera b), del Bando di gara precisa che dovranno essere posseduti e dichiarati "(ii) dal consorzio o ove indicate, dalle consorziate esecutrici, nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006";
- il disciplinare di gara, sempre al paragrafo 4.2 (Regole sulla documentazione da produrre), ai punti c. e d. di pag. 35 e 36, a proposito dei requisiti di cui al punto 17.2, lettera a), e al punto 17.3, lettere a), b), c) e d) del Bando di gara utilizza sempre la congiunzione o là dove tratta il caso dei Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006 e delle consorziate esecutrici;

considerato che

- pur riferendosi alla stessa fattispecie [requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa indicati alle lettere a) e b) del punto 17.2 nonché alle lettere a), b), c) e d) del punto 17.3 del Bando di gara], viene utilizzata nel primo caso la doppia congiunzione "e/o" mentre negli altri casi viene utilizzata la sola congiunzione "o";
- appare da escludere, in quanto del tutto contraddittoria, l'eventualità di interpretare la congiunzione "e" (utilizzata nel primo caso) come estensiva, cioè nel senso di richiedere che il possesso dei requisiti in questione debba essere assicurato sia dal Consorzio, sia dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici;

si chiede

- se sia possibile, ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al punto 17.2, lettera b), del Bando di gara, colonne B, C, D, interpretare la doppia congiunzione "e/o" (indicata nel primo caso) come possibilità di cumulare i dati di fatturato specifico del Consorzio e delle imprese consorziate indicate quali esecutrici;

ovvero

- se, interpretando in senso stretto la congiunzione "o" (utilizzata negli altri casi) si debbano, ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al punto 17.2, lettera b), del Bando di gara, colonne B, C, D, utilizzare in

alternativa o i dati di fatturato specifico del Consorzio o quelli delle imprese consorziate indicate quali esecutrici.

Risposta

Deve ritenersi corretta la seconda interpretazione. Si veda anche risposta al quesito 12.

17) Domanda

In caso di partecipazione alla gara in forma di RTI e nell'ipotesi che il Raggruppamento già raggiunga gli importi indicati nelle colonne C e D del punto 17.2 del Disciplinare di Gara: un'altra delle mandanti può partecipare all'RTI possedendo solo parzialmente il requisito di fatturato specifico e non possedendo le qualificazioni, abilitazioni e iscrizioni per il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica?

Risposta

Alla luce delle regole di gara in tema di possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica in capo ai RTI e alle quali si rinvia (paragrafo 4.2 del Disciplinare), nel caso rappresentato nel quesito, deve ritenersi che una mandante, che possieda solo parzialmente il requisito di fatturato specifico e non possieda le qualificazioni, abilitazioni e iscrizioni per il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica, possa partecipare alla gara in RTI qualora munita dei requisiti di cui al punto 17.1 del Bando di gara e fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.2 lettera c. del Disciplinare di gara in relazione al requisito di cui al punto 17.2, lett.a) del Bando di gara. Resta tuttavia inteso che detta mandante non potrà svolgere, in fase di esecuzione del contratto, nessuna delle attività per le quali è richiesta la qualificazione/abilitazione/iscrizione (salvo che, *medio tempore*, non ne consegua il possesso).

18) Domanda

Per il soddisfacimento del requisito di capacità economica e finanziaria: all'interno del calcolo del fatturato specifico si possono conteggiare fatturati ottenuti attraverso la messa in opera di impianti o esclusivamente fatturati ricavati dalla manutenzione di impianti?

Risposta

Si precisa che, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto 17.2 lettera b) punto (ii) - colonna C del Bando di gara, ovvero fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti, sarà considerato esclusivamente il fatturato relativo a contratti aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti. Pertanto i fatturati inerenti contratti che non rientrino nella fattispecie sopra indicata, non potranno essere computati ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto 17.2 lettera b) punto (ii) - colonna C del Bando di gara.

19) Domanda

In relazione alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

Il Disciplinare di gara a pag. 26 specifica quanto segue:

*Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al **punto 17 del Bando di gara**, il Concorrente che intenda partecipare a più Lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione di cui al **punto 17.2 lettera b) del Bando di gara (fatturato specifico)** in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli Lotti, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).*

Nel caso in cui il Concorrente che abbia richiesto di concorrere a più Lotti non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti Lotti, tenendo conto della forma con la quale il Concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, R.T.I. o consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i Lotto/i per il/i quale/i possiede i requisiti in ragione del seguente ordine (decrescente) di importanza dei Lotti:

- Lotto 5: Euro 90.000.000,00
- Lotto 1: Euro 81.000.000,00
- Lotto 7: Euro 80.000.000,00
- Lotto 4: Euro 71.000.000,00
- Lotto 8: Euro 70.000.000,00
- Lotto 2: Euro 65.000.000,00
- Lotto 3: Euro 62.000.000,00
- Lotto 9: Euro 61.000.000,00
- Lotto 6: Euro 60.000.000,00

Contestualmente il Disciplinare di gara a pag. 27 precisa:

*Resta inteso che, in ogni caso, l'aggiudicazione di più Lotti al medesimo Concorrente è subordinata al possesso, da parte dello stesso, del requisito di fatturato specifico di cui al punto **17.2 lettera b) del Bando di gara** per un valore pari alla somma dei valori ivi indicati con riferimento a ciascuno dei Lotti nei quali risulta primo in graduatoria. In caso contrario, al Concorrente verranno aggiudicati unicamente i Lotti, tra quelli per i quali è risultato primo in graduatoria, per i quali il menzionato requisito (ovverosia, la somma del requisito previsto al punto **17.2 lettera b) del Bando di gara**) risulta soddisfatto, partendo dal Lotto di maggior rilevanza economica e procedendo in ordine decrescente di rilevanza economica dei Lotti per i quali il Concorrente è risultato primo, secondo l'ordine di rilevanza economica precedentemente riportato.*

In merito di chiede conferma della seguente lettura delle precisazioni di cui sopra:

la ditta A, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione per soli 2 lotti, può presentare offerta per tutti i lotti in gara e verrà ammessa alla fase successive di gara per tutti i lotti e solo in fase di redazione della graduatoria finale, al seguito dell'apertura delle offerte economiche, verrà effettuata la verifica del possesso in capo alla ditta A dei requisiti minimi di partecipazione relativi ai lotti per i quali la ditta A risulti prima in graduatoria con conseguente aggiudicazione, nell'ordine precisato nel Disciplinare, dei soli lotti per i quali dimostri di avere i requisiti richiesti.

Risposta

In base alle regole di gara, il concorrente che intenda partecipare a più lotti, deve possedere i requisiti di fatturato specifico in misura almeno pari alla somma dei fatturati specifici richiesti in relazione a ciascun lotto per il quale concorre. Pertanto non è consentito al concorrente di partecipare ad un numero superiore di lotti rispetto a quelli per cui è in possesso dei requisiti di fatturato specifico richiesti.

20) Domanda

In caso di partecipazione di Consorzio stabile che designi alcune consorziate come esecutrici è necessario che CIASCUNA delle consorziate designate possieda una fascia di classificazione minima? L'art. 17.3 del bando lascerebbe supporre che tale requisito minimo non sia necessario, mentre a pag. 36 del disciplinare è previsto che le imprese esecutrici debbano essere iscritte al registro delle imprese per una delle fasce di cui al D.M. 274/97. Si prega di chiarire il punto

Risposta

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il paragrafo 17.3 (d) del Bando di gara richiede il possesso dell'iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane di cui alla L. n. 82/94 e D.M. n. 274/97, fascia f), rinviando al disciplinare di gara la concreta declinazione delle modalità di dimostrazione del requisito da parte di soggetti aggregati. Il paragrafo 4.2 d. del disciplinare di gara precisa che il requisito di cui al paragrafo 17.3 (d) del bando di gara (i.e., iscrizione per la fascia di qualificazione f), nel caso di consorzi stabili che abbiano indicato imprese esecutrici, può essere dimostrato anche da una sola impresa esecutrice. In tal caso, ai fini della partecipazione alla procedura, non necessariamente tutte le imprese esecutrici indicate dal consorzio devono essere iscritte al registro delle imprese per una delle fasce di cui al D.M. 274/97.

Il disciplinare di gara precisa inoltre che il requisito potrà essere soddisfatto nel caso in cui le imprese esecutrici siano in possesso di iscrizione in fasce di classificazione tali che la somma dei relativi importi risulti almeno pari alla fascia f). In tal caso, sempre ai fini della partecipazione, tutte le imprese esecutrici che concorrono a dimostrare il requisito in questione dovranno essere iscritte al registro delle imprese per una delle fasce di cui al D.M. 274/97.

Si precisa che, in ogni caso, in fase di esecuzione del contratto, ciascuna delle imprese esecutrici del servizio di pulizia deve essere iscritta al registro delle imprese per una delle fasce di cui al D.M. 274/97

21) Domanda

Stante l'incertezza giurisprudenziale in materia, il requisito della fascia è in ogni caso suscettibile di avvalimento?

Risposta

Si veda risposta al quesito 1.

22) Domanda

Nelle premesse del disciplinare (pag. 5) si evidenzia che in caso di partecipazione in RTI non è previsto da parte delle mandanti il possesso di percentuali minime di fatturato. In caso di partecipazione di Consorzio stabile che designi alcune consorziate come esecutrici è necessario che CIASCUNA delle consorziate designate possieda un fatturato minimo o si può applicare quanto disposto per le ATI?

Risposta

Si precisa che nel caso di partecipazione di Consorzi stabili, come si evince dal paragrafo 4.2 b. del Disciplinare di gara, non sono richiesti requisiti minimi di fatturato in capo alle consorziate designate esecutrici, per cui è sufficiente che il fatturato sia dimostrato dalle imprese esecutrici nel loro complesso (e non necessariamente, in quota parte, da ciascuna).

23) Domanda

In caso di consorzio stabile che partecipi designando alcune consorziate, laddove sia necessario il possesso di una quota di requisiti minimi da parte della consorziate designate è possibile per queste ultime ricorrere all'istituto dell'avvalimento mutuando i requisiti da un soggetto esterno al consorzio oppure si ritiene tale forma di partecipazione concretizzi un'ipotesi inammissibile di avvalimento cd. "a cascata"?

Risposta

Si precisa che la documentazione di gara non prevede una quota di requisito minimo in capo alle consorziate designate esecutrici, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4.2 del Disciplinare di Gara in relazione all'attestazione del possesso dei requisiti per i consorzi stabili.

24) Domanda

In considerazione di quanto indicato nella documentazione tecnica in riferimento agli istituti ed ai luoghi oggetto del servizio definiti all'art.101 del D.Lgs n.42/2004, si chiede conferma che siano dunque da escludere i seguenti: chiesa o edificio di culto, villa o palazzo di interesse storico o artistico, parco o giardino di interesse storico o artistico, monumento funerario, architettura fortificata, architettura civile, monumento di archeologia industriale, monumento generico.

Risposta

Si chiarisce che i servizi oggetto dell'appalto potranno essere erogati in tutti i luoghi e istituti della cultura individuati all'art.101 del D.Lgs n.42/2004, il quale, nella sua accezione più ampia e ai fini del presente appalto, include anche le seguenti tipologie di beni (di proprietà o in uso a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, D. Lgs. 165/2001, nonché agli altri soggetti legittimati ad utilizzare la Convenzione): chiesa o edificio di culto, villa o palazzo di interesse storico o artistico, parco o giardino di interesse storico o artistico, monumento funerario, architettura fortificata, architettura civile, monumento di archeologia industriale, monumento generico.

25) Domanda

Si chiede di specificare se con la definizione "complesso monumentale" si vadano automaticamente ad escludere i monumenti singoli;

Risposta

Si veda risposta al precedente quesito n.24.

26) Domanda

In riferimento al criterio tecnico b.1 del punto B del disciplinare di gara, si chiede di specificare cosa si intende per "modalità di fruizione", in riferimento ai luoghi di cultura individuati.

Risposta

Si chiarisce che per "modalità di fruizione" del Luogo della cultura, si intendono le modalità con le quali lo stesso viene prevalentemente fruito quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la tipologia di visitatori, gli orari di visita, ecc...

27) Domanda

A pag. 13 del Capitolato Tecnico, la definizione di Superficie lorda complessiva, riporta che "Non rientrano nel computo le terrazze non calpestabili, le chiostrine e gli spazi aperti...". Si chiede conferma che per le attività di pulizia, disinfestazione e manutenzione verde, impianti sicurezza e controllo accessi tali aree devono essere utilizzate per il computo del relativo canone.

Risposta

Per la determinazione dei canoni dei servizi richiamati nel quesito, si chiarisce che:

- relativamente ai servizi di pulizia, disinfestazione e manutenzione verde, le superfici da includere per la determinazione del canone saranno anche quelle esterne nelle quali vengono erogate le attività oggetto del servizio;
- relativamente al servizio di sicurezza e controllo accessi, le superfici da includere per la determinazione del canone saranno anche quelle esterne effettivamente coperte dai sistemi di rilevazione.

28) Domanda

A pag. 71 del Capitolato Tecnico, e successivamente in ulteriori punti, in riferimento alla conduzione degli impianti, è riportato che "Il fornitore non potrà addurre, a giustificazione della inosservanza delle disposizioni del presente Capitolato, difetti, insufficienti potenzialità, stati d'uso o caratteristiche architettoniche, compreso lo stato di degrado di edifici od impianti". Si chiede di specificare quali azioni dovrà intraprendere il fornitore qualora ravvisi che gli impianti esistenti non consentono il rispetto delle prescrizioni di capitolato.

Risposta

Si chiarisce che il Fornitore, in fase di sopralluogo iniziale, dovrà rilevare l'eventuale stato di degrado di edifici o impianti e indicare quindi nel PS le eventuali attività di manutenzione a richiesta costituite da interventi di manutenzione per adeguamenti funzionali e/o per il ripristino della normale funzionalità degli impianti.

Si precisa che qualora il Supervisore decida di non autorizzare l'esecuzione di uno o più degli interventi sopra descritti, la cui mancata esecuzione possa oggettivamente incidere nella determinazione del livello di servizio, tali circostanze devono essere chiaramente esplicitate nella sezione del PDA relativa a "Particolari situazioni da escludere dal calcolo del Livello di Servizio".

29) Domanda

Nell'Allegato I (Dichiarazione necessaria per l'ammissione alla gara), al punto 10 viene chiesto al concorrente di dichiarare il totale degli addetti al servizio oggetto della gara. Si tratta di una dichiarazione non coerente con la funzione svolta dalla documentazione amministrativa, che è finalizzata unicamente ad accertare il possesso in capo al concorrente dei requisiti per l'ammissione alla gara, mentre il dato concernente il numero degli addetti al servizio rientra più propriamente nell'offerta tecnico-progettuale. Peraltro, detta dichiarazione è assolutamente ininfluenza ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione alla gara, in quanto concerne un dato che non è oggetto di alcuna valutazione: in altri termini, qualunque sia il numero di addetti indicato, lo stesso non concorre in alcun modo a determinare l'ammissione o l'esclusione dalla gara. Ulteriore considerazione riguarda il fatto che, attraverso la conoscenza del numero di addetti che saranno dedicati al servizio, è possibile in sede di esame della documentazione amministrativa - determinare con buona attendibilità il costo aziendale che il concorrente andrà a sostenere per il personale, quindi, di riflesso, la misura del ribasso percentuale massimo che approssimativamente il concorrente potrà offrire. Per quanto sopra si chiede di voler confermare che la dichiarazione in parola, non essendo attinente ai requisiti di ammissione alla gara, possa essere omessa.

Risposta

Non si conferma. Difatti, pur non costituendo un requisito di partecipazione, il concorrente è tenuto ad indicare al punto 10 dell'Allegato 1 al Disciplinare di gara, il numero totale degli addetti al servizio ossia delle risorse che si intende impiegare nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, con riferimento a ciascun lotto - e per l'intero massimale dello stesso - cui si intende partecipare.

30) Domanda

Con riferimento al requisito di cui al punto 17.3 Capacità tecnica- lett. d) del bando di gara e, precisamente, "possesso dell'iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane di cui alla legge n. 82/1994 e al D.M. n. 274/97 alla fascia F", si chiede conferma che una società abilitata allo svolgimento dei servizi di pulizie ai sensi della legge n.82/94 e del relativo regolamento di attuazione (D.M. 717/97 n.274) a far data dal 15 gennaio 2015, possa ricorrere all'Istituto dell'avalimento per soddisfare il requisito relativo all'iscrizione ad una delle fasce di classificazione di cui al DM 274/97 (conformemente a quanto ritenuto anche dall' AVCP, ora ANAC, nel parere n. 22 del 23 febbraio 2012)

Risposta

Si veda risposta al quesito 1.

31) Domanda

Con riferimento al requisito di cui al punto 17.2 Capacità economica e finanziaria -lett. a) del bando di gara e, precisamente "presentazione di almeno due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da Istituti bancari o Intermediari autorizzati", si chiede conferma che sia sufficiente per ogni Impresa presentare complessivamente almeno n. 2 referenze indipendentemente dal numero di lotti partecipati.

Risposta

Si conferma che il requisito di cui al punto 17.2, lett. a) del Bando di gara deve essere comprovato da ciascun concorrente, secondo la forma di partecipazione indicata nel disciplinare di gara, indipendentemente dal numero di lotti partecipati.

32) Domanda

Con riferimento all'Allegato I -Dichiarazione necessaria- punto 10) dove è richiesto di Indicare "che Il totale degli addetti al servizio oggetto della presente gara è Il seguente: _____ ;"si chiede conferma che si debba riportare Il numero Indicativo di persone che si ritiene di utilizzare per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto. Si chiede altresì conferma che, In caso di partecipazione in RTJ (costituito o costituendo), ogni Impresa debba Indicare Il medesimo numero e cioè Il numero complessivamente stimato dal RTI medesimo.

Risposta

In merito al primo quesito si veda risposta al precedente quesito n. 29; con riferimento al secondo si conferma che ogni impresa partecipante in RTI (costituito o costituendo) deve indicare il medesimo numero complessivo e cioè il numero complessivamente stimato dal RTI medesimo.

33) Domanda

Con riferimento al requisito di cui al punto 17.2 Capacità economica e finanziaria - lett. b) [fatturato specifico] del bando di gara ed in particolare all'opzione II), si chiede conferma che Il fatturato "per servizi di manutenzione degli Impianti" di cui alla colonna c) possa essere stato maturato con riferimento ad una o più tipologie di impianti di cui all'art. 7. I del Capitolato tecnico.

Risposta

Si veda risposta al precedente quesito n.2.

34) Domanda

Con riferimento alle modalità di comprova del requisito di cui al punto 17.2 -lett. b) del Bando di gara (fatturato specifico) riportate al Paragrafo 6 "Modalità di aggiudicazione della gara" del Disciplinare ed In particolare alla possibilità di produrre" dichiarazione resa, al sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso Il Collegio sindacale, Il revisore contabile o. la società di revisione) attestante la misura (Importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato", si chiede conferma che una società priva di un organo preposto al controllo contabile possa comunque far sottoscrivere la dichiarazione a comprova da un professionista Iscritto nel registro del Revisori Contabili.

Risposta

Si conferma.

35) Domanda

Con riferimento al requisito di cui al punto 17.2 Capacità economica e finanziaria -lett. b) (fatturato specifico) del bando di gara si chiede conferma che una società che abbia approvato Il bilancio per l'esercizio 2014 In data anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara e lo abbia depositato nella medesima data di pubblicazione del bando (05/08/2015) debba comunque prendere in considerazione gli esercizi 2013 e 2014.

Risposta

Si conferma.

36) Domanda

Al paragrafo 17.2, lett. b), punto (ii) del Bando di gara (Capacità economica e finanziaria) si chiede - in alternativa al punto (i) - il possesso di un fatturato specifico per servizi di manutenzione di impianti, nella misura i vi indicata. Si chiede di conoscere se nei servizi valutabili rientrano anche quelli per interventi di riqualificazione e quelli per impianti di nuova installazione.

Risposta

Si veda risposta al precedente quesito n.18.

37) Domanda

CHIEDE di confermare che in un raggruppamento misto, composto da due sub raggruppamenti (uno per l'esecuzione dei servizi di manutenzione impianti e uno per i servizi di pulizia), possa essere designata capogruppo mandatarie l'impresa capogruppo della sub-ati relativa alla manutenzione. Si chiede inoltre di confermare che le imprese mandatarie delle sub ati, fermo restando il possesso dei requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, possano avere una quota inferiore al 40% (es: Capogruppo 28% + n" 3 mandanti al 24% ciascuno).

Risposta

Le regole di gara stabiliscono che, nell'ambito di un RTI, il ruolo di mandataria possa essere assunto da un'impresa che possiede almeno l'iscrizione nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane di cui alla L. 82/94 e D.M. 274/97 nella fascia E o, in alternativa, che possiede sia la qualificazione SOA OG 11, classe II sia le abilitazioni di cui al D.M. 37/2008. Pertanto, laddove l'impresa capogruppo della sub-ati relativa alla manutenzione sia in possesso sia della qualificazione SOA OG 11, classe II sia delle abilitazioni di cui al D.M. 37/2008, oltre che dei requisiti di fatturato di cui al paragrafo 4.2 b. in misura maggioritaria in senso relativo, la stessa potrà assumere il ruolo di mandataria nell'ambito del raggruppamento.

Con riferimento al secondo quesito, si precisa che, alla luce delle regole di gara, non sono previsti ulteriori requisiti in capo alle imprese mandatarie delle sub-ati orizzontali, ferma restando l'attestazione del possesso dei requisiti del raggruppamento, secondo quanto prescritto al paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara.

38) Domanda

In riferimento alla procedura in oggetto, ed in particolare al paragrafo "17.2 Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti", punto "(ii) fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti", del bando di gara, si chiede a Codesta Spettabile Stazione Appaltante se i servizi di manutenzione descritti al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, che comprendono l'insieme dei servizi finalizzati al mantenimento dello stato funzionale ed alla conservazione del sistema edificio impianti oggetto dell'Ordinativo principale di fornitura meccanici, possono essere soddisfatti anche da fatturato specifico relativo alla manutenzione di impianti meccanici industriali.

Risposta

Si precisa che, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto 17.2 lettera b) punto (ii) - colonna C del Bando di gara, ovvero fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti, sarà considerato esclusivamente il fatturato relativo a contratti aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti indicati al paragrafo 7.1 del Capitolato tecnico.

39) Domanda

Con riferimento a quanto richiesto al punto 19b) dell' allegato 1 al disciplinare di gara – fac simile dichiarazione richiesta - schema di ripartizione dei servizi in caso di RTI; si chiede di esplicitare dove devono essere inserite le attività riconducibili alle SOA OG11 E OG2 richieste.

Risposta

Le attività riconducibili alle qualificazioni SOA OG11 e OG2 possono essere inserite all'interno della colonna "Servizi di manutenzione" di cui al punto 19 b) dell'Allegato 1 al Disciplinare di gara.

40) Domanda

Allegato 4 Schema di Convenzione – Art. 10 Punto 3 - Pag. 13 di 24. Nell'allegato 4 dello schema di convenzione, all'articolo 10, n. 3 è prevista la fatturazione (bimestrale) dei corrispettivi in formato elettronico. La normativa sulla fatturazione elettronica verso la PA prevede che la spedizione della fattura si realizzi unicamente con percorso obbligato e diretto tra mittente (soggetto che fattura) e destinatario PA mediante l'utilizzo del sistema di interscambio informatico SDI. Questo percorso obbligato e diretto, nel caso l'aggiudicatario sia un RTI e i singoli componenti fatturino "pro quota" le attività effettivamente prestate da ognuno, rende impossibile rispettare l'obbligo previsto nell'allegato allo schema di convenzione (condizioni generali), che all'articolo 9, n. 10 prevede che, nel caso l'aggiudicatario sia un RTI, la Mandataria "è obbligata a trasmettere in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolte da tutte le imprese raggruppate". Stante quanto sopra esposto e tenuto conto della gerarchia delle fonti normative, si richiede conferma che l'obbligo per la trasmissione sia a carico della sola Mandataria.

Risposta

Si conferma quanto previsto all'articolo 9, comma 10, delle Condizioni generali. Difatti, anche l'inoltro delle fatture attraverso il sistema di interscambio informatico permette la possibilità di produrre documenti (le fatture di tutte le imprese mandanti e il prospetto riepilogativo) in allegato alla fattura della mandataria.

41) Domanda

Il Capitolato specifica che "l'appalto ha ad oggetto la fornitura di servizi integrati (servizi di governo, servizi di manutenzione, servizi di pulizia ed igiene ambientale, servizi di manutenzione del verde, altri servizi operativi) da eseguirsi negli Istituti e luoghi di cultura pubblici così come individuati all'art.101 del D.lgs n.42/2004". Si chiede che è corretta l'interpretazione secondo cui per il perimetro della gara sia unicamente riferito ai luoghi di cultura appartenenti al Mibact.

Risposta

Si ribadisce che l'ambito della presente Convenzione è costituito da tutti gli Istituti e luoghi della cultura di proprietà o in uso a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, D. Lgs. 165/2001 (come modificato dall'articolo 1 della legge 145/2002, richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388), nonché agli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia, ad utilizzare la Convenzione, nel periodo della sua validità ed efficacia.

42) Domanda

Incremento valore lotto ordinario. Con riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di Gara si richiede conferma della possibilità di incrementare il valore del lotto ordinario fino al settimo quinto per poter sottoscrivere, nel periodo di vigenza della convenzione, atti aggiuntivi per gli OPF già acquisiti. Pertanto un lotto sarà considerato saturato all'esaurimento del valore ordinario e del relativo valore incrementato del settimo quinto.

Risposta

Come chiarito nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico (par. 3.3), nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, eventualmente prorogato, il valore degli Ordinativi Principali di Fornitura e degli Atti Aggiuntivi raggiunga l'importo massimo per il Lotto di riferimento, così come indicato al paragrafo 1.2 del Disciplinare di Gara, il Fornitore ha l'obbligo di prestare, alle medesime condizioni della Convenzione, i servizi oggetto della stessa fino a concorrenza del valore del Plafond aggiuntivo del Lotto, così come indicato al medesimo paragrafo 1.2 del Disciplinare di Gara.

Inoltre, con riferimento a ciascun Lotto, nel caso in cui prima della decorrenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito tanto l'importo massimo del Lotto di riferimento, quanto il plafond aggiuntivo relativo al medesimo Lotto ovvero sia esaurito, nel caso di Lotto "cedente", così come definito al paragrafo 1.2 del Disciplinare di gara, il solo importo massimo del Lotto di riferimento, la Consip S.p.A. si riserva di richiedere, ed il Fornitore ha l'obbligo di accettare, alle medesime condizioni della Convenzione, un incremento del solo importo massimo indicato per ciascun Lotto (escluso, quindi, il valore del plafond aggiuntivo), fino a concorrenza del limite di cui all'art. 27, comma 3, D.M. 28 ottobre 1985.

43) Domanda

Numero di pagine. Nell'allegato 2 "offerta tecnica" viene specificato che la "relazione tecnica" dovrà essere contenuta entro le 130 pagine e che le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione ed esaminate dalla Commissione ai fini della valutazione dell'Offerta.

Si richiede conferma che tale limite massimo di 130 pagine sia da intendere 130 fogli fronte retro con indice escluso.

Risposta

Si ribadisce che l'allegato 2 (Offerta tecnica) al disciplinare di gara chiarisce che la "Relazione Tecnica: (i) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere fascicolata con rilegatura non rimovibile; (ii) dovrà essere contenuta entro le 130 (centotrenta) pagine; (iii) dovrà essere redatta preferibilmente con font Times New Roman carattere 12; (iiii) dovrà rispettare lo "Schema di risposta" di seguito riportato". Si precisa altresì che il limite massimo di 130 pagine si riferisce a 130 facciate, escluso l'indice relativo ai contenuti della Busta B (Offerta Tecnica) e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica.

44) Domanda

Nell'ART. 18.3.1 del Capitolato Tecnico a p.83, si dice che: "Il Fornitore deve garantire almeno due sedi operative per lotto aggiudicato/regione facente capo al lotto stesso". Dal momento che alcuni lotti di partecipazione comprendono

più di due regioni si chiede se si debba prevedere due sedi operative per regione, oppure se sia sufficiente prevederne due per lotto.

Inoltre si chiede conferma che è corretta l'interpretazione per cui il Fornitore non debba individuare un Gestore del Servizio per ogni Unità di Gestione.

Risposta

Il riferimento al Capitolato tecnico indicato nel quesito è errato. Ad ogni buon conto si precisa che, così come indicato al paragrafo 12.3.1 del medesimo Capitolato, *"Il Fornitore deve garantire almeno due sedi operative per ciascun lotto aggiudicato"*.

In riferimento alla figura del Gestore del servizio, si conferma che, così come indicato al paragrafo 5.4 del Capitolato tecnico, *"E' facoltà del Fornitore nominare un unico Gestore del Servizio anche per più di un Contratto Attuativo"*.

45) Domanda

Si chiede infine di chiarire se i "Servizi Gestionali" (lett. A- oggetto dell'appalto. pag. 7 Disciplinare) siano subappaltabili. In caso di risposta affermativa, si domanda inoltre se siano subappaltabili integralmente o, in alternativa, in che misura lo siano.

Risposta

In relazione ai servizi oggetto della presente procedura di gara, inclusi i Servizi di Governo di cui al paragrafo 1.1, lett. A del Disciplinare di gara, è facoltà del concorrente di ricorrere al subappalto, nei limiti prescritti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

46) Domanda

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5.3. del Disciplinare di Gara "Produzione dei documenti su supporto ottico", si chiede di confermare la possibilità di presentare, con le modalità indicate nel Disciplinare stesso, su supporto ottico la sola relazione tecnica e su formato cartaceo la restante documentazione di gara (documentazione amministrativa ed offerta economica).

Risposta

Si conferma che, in alternativa alla produzione dei documenti su supporto cartaceo, contenuti nella busta B (Offerta Tecnica), per ciascun lotto cui si intende partecipare, è possibile produrre su supporto ottico la Relazione Tecnica di cui all'Allegato 2, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Si precisa, inoltre, che l'ulteriore documentazione da produrre nella Busta B, secondo quanto previsto dall'Allegato 2 al Disciplinare di gara, dovrà essere fornita dal concorrente su supporto cartaceo.

47) Domanda

Si chiede conferma in caso di partecipazione di un Consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006:

Che relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 17.2) – lettere b) (fatturato specifico) del bando di gara, lo stesso debba essere posseduto dal solo Consorzio, in conformità a quanto prescritto all'art. 35 del D.Lgs. 163/2006, e non anche dalle consorziate indicate quali esecutrici;

Che in riferimento a quanto indicato al punto 4.2 - 1) lett. b (ii) di pag. 35 del disciplinare di gara, ovvero "che il requisito di capacità economica di cui al punto 17.2 lettera b) del Bando di Gara deve essere posseduto e dichiarato dal consorzio o, ove indicate dalle consorziate indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all' art. 34 comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/2006."

Le consorziate esecutrici non debbano indicare nell'allegato 1 il proprio fatturato in quanto in contrasto con le previsioni normative vigenti relative ai Consorzi di cui alla sola lett. b) dell'art. 34 c.1 D.lgs. 163/2006.

Che relativamente ai requisiti di capacità tecnica di cui all'art. 17.3) – lettere a) b) c) d) del bando di gara, gli stessi debbano essere posseduti dal solo Consorzio di cui all'art. 34 c. 1 lett. b) D.lgs n. 163/2006, in conformità a quanto prescritto all'art. 35 del D.Lgs. 163/2006, e non anche dalle consorziate indicate quali esecutrici;

Che detto Consorzio, che in qualità di concorrente, indica i consorziati designati quali esecutori, possa designare consorziate differenti per ciascun lotto; diversamente se è necessario indicare per ciascun lotto le medesime consorziate esecutrici.

Risposta

Ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara, e conformemente a quanto espresso dall'Anac nel parere n.104 del 9/12/2014, secondo cui relativamente al soddisfacimento dei requisiti di natura economica e tecnica, i principi che

vigono per i consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lett. c), debbono *“trovare applicazione anche ai consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/2006 in ragione delle analogie riscontrate in ordine alla natura giuridica ed alla disciplina degli stessi”*, si precisa che nel caso in cui il consorzio di cooperative possieda in proprio i requisiti di capacità economica e tecnica, non è necessario che le consorziate esecutrici indichino nell'Allegato 1 i propri requisiti di capacità economica e tecnica. Laddove il consorzio non possieda in proprio tutti i requisiti richiesti dalla documentazione di gara e si qualifichi, quindi, tramite le imprese consorziate indicate quali esecutrici, queste ultime dovranno compilare l'Allegato 1 con specifica indicazione dei requisiti di capacità economica e tecnica dalle stesse posseduti, nel rispetto delle prescrizioni stabilite al paragrafo 4.2 del Disciplinare.

Con riferimento alla possibilità di modificare la composizione del consorzio in caso di partecipazione a più lotti, si rinvia al paragrafo 2.1 del disciplinare di gara ai sensi del quale, in caso di Consorzi, il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima composizione.

48) Domanda

Nel Bando di gara – GURI – punto 17.1, relativamente all'art. 38 comma 2 - bis, si chiede conferma che in relazione alla partecipazione di RTI, nel caso di:

- più violazioni commesse dalla stessa impresa
- più violazioni commesse da imprese diverse
- medesima violazione commessa da imprese diverse,

la massima sanzione applicabile da parte di Consip sia sempre di Euro 50.000 complessivi per ogni lotto.

Risposta

Come si evince dal Bando di gara, al punto 17.1 b), ove la dichiarazione incompleta/irregolare/mancante afferisca a più lotti si applicherà la sanzione prevista per un solo lotto (i.e. una sanzione di euro 50.000,00).

Ciò detto, il medesimo bando chiarisce altresì che *“in caso di plurime violazioni, si applicherà un'unica sanzione solo ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa”*. Laddove pertanto una o più violazioni (anche identiche) vengano commesse da più imprese facenti parte del RTI, la sanzione di euro 50.000,00 sarà applicata nei riguardi di ciascuna impresa che ha commesso la violazione.

49) Domanda

Disciplinare di gara – punto 2 lett. f), relativamente alla documentazione da produrre in caso di ricorso all'avvalimento da inserire nella Busta A, si chiede conferma che la stessa debba essere unica, pur partecipando a più lotti.

Risposta

Si precisa che, ai sensi del paragrafo 2, lett. f) del Disciplinare di gara, in caso di ricorso all'avvalimento, la documentazione di cui al paragrafo 4, è richiesta *“per ciascun lotto”*. A tal fine, si precisa che la documentazione relativa all'avvalimento di cui all'Allegato 9 al Disciplinare di gara può essere prodotta anche unitariamente per più lotti, a condizione che (i) dall'Allegato 9 risulti chiaramente l'indicazione specifica dei lotti in relazione ai quali l'ausiliario presta i requisiti e (ii) gli impegni da parte dell'ausiliario vengano espressamente assunti con riguardo a ciascun lotto per il quale i requisiti sono prestati al concorrente.

50) Domanda

Nel caso di partecipazione alla gara in oggetto di una società di nuova costituzione (newco) la quale non ha ancora visto l'approvazione del proprio primo bilancio, si chiede le modalità di un eventuale sua partecipazione in ATI con altri soggetti.

Detto altrimenti in che modo e quantità deve soddisfare i requisiti posti a base di gara?

Risposta

Il quesito è formulato in maniera eccessivamente generica. Non essendo a conoscenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica posseduti (e comprovati) dagli altri membri dell'eventuale ATI, della ripartizione delle attività tra i membri del RTI nonché del ruolo che sarebbe assunto dalla Newco nell'ambito del RTI, codesta Stazione appaltante non è in condizione di fornire una risposta puntuale al quesito.

Cionondimeno, si precisa che fermo restando che il RTI deve attestare i requisiti prescritti dalla documentazione di gara secondo le previsioni previste al paragrafo 4.2 del disciplinare di gara, i requisiti di capacità economica di cui al paragrafo 17.2 lett. b) del Bando di gara potranno essere comprovati, a titolo esemplificativo, mediante: il bilancio disponibile (sebbene non ancora approvato), eventuali fatture emesse dalla Newco in relazione ai servizi nei settori

oggetto di gara a partire dalla data di costituzione, eventuali contratti sottoscritti dalla Newco in relazione ai servizi nei settori oggetto di gara.

51) Domanda

In relazione alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: si chiede conferma che le attività di pulizia rappresentano il servizio principale e che pertanto la ditta che all'interno di un costituendo RTI assumerà il ruolo di capogruppo possa svolgere esclusivamente servizi di pulizia.

Risposta

Ai sensi delle regole di gara può assumere il ruolo di mandataria l'impresa che possiede l'iscrizione nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane di cui alla L. 82/94 e D.M. 274/97 nella fascia e) o, in alternativa, che possiede sia la qualificazione SOA OG 11, classe II sia le abilitazioni di cui al D.M. 37/2008. Pertanto, nel caso rappresentato, se l'impresa possiede la fascia E (oltre agli altri requisiti richiesti in capo alla mandataria), quest'ultima potrà assumere il ruolo di mandataria. Tale ruolo, in base alle previsioni della *lex specialis*, non risulta incompatibile con lo svolgimento di altre attività (diverse, quindi, da quelle di pulizia indicate al capitolo 3.1.2.2 del Capitolato Tecnico) fermo il rispetto, in fase di esecuzione del contratto, di ogni altra prescrizione di gara rilevante.

52) Domanda

Alla luce di quanto prescritto all'art. 101 comma 4 del Dlgs 42/2004: "Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale."; si chiede di chiarire se gli istituti e i luoghi di cultura di cui sopra possano essere oggetto della presente Convenzione, si chiede inoltre di chiarire se i luoghi di cultura appartenenti a soggetti privati partecipati da enti pubblici possano accedere alla presente Convenzione.

Risposta

Si chiarisce che l'ambito della presente Convenzione è costituito da tutti gli Istituti e luoghi della cultura di proprietà o in uso a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, D. Lgs. 165/2001 (come modificato dall'articolo 1 della legge 145/2002, richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388), nonché gli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia, ad utilizzare la Convenzione, nel periodo della sua validità ed efficacia.

53) Domanda

Con riferimento all'Allegato 2- OFFERTA TECNICA, considerando quanto indicato a pag 3: "la suddetta Relazione Tecnica: (i) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere fascicolata con rilegatura non rimovibile; (ii) dovrà essere contenuta entro le 130 (centotrenta) pagine (omissis)" si chiede conferma che col termine pagina si intenda la singola facciata, si chiede altresì conferma che copertina e indice siano da considerarsi esclusi dal conteggio delle pagine.

Risposta

Si veda risposta al quesito 43.

54) Domanda

La definizione di "Superficie lorda complessiva" riportata all'art. 2 del Capitolato Tecnico, esplicita che " le terrazze non calpestabili, le chiostrine e gli spazi aperti ... " non sono da considerarsi incluse nel computo delle aree oggetto del servizio. Si chiede di confermare l'interpretazione secondo cui tale affermazione è inerente esclusivamente i servizi di manutenzione degli impianti e che, quindi, non è efficace per i servizi di pulizia, disinfestazione, manutenzione verde, impianti sicurezza e controllo accessi. I paragrafi 7.1.4 e 7.1.5 del Capitolato Tecnico riportano la seguente affermazione: "Il fornitore non potrà addurre, a giustificazione della inosservanza delle disposizioni del presente Capitolato, difetti, insufficienti potenzialità, stati d'uso o caratteristiche architettoniche, compreso lo stato di degrado di edifici od impianti". Si chiede di confermare che tale prescrizione è applicabile solo nel caso in cui, in fase di sottoscrizione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore non abbia dato evidenza delle carenze dei relativi impianti e non nel caso in cui " . . . il Supervisore decida di non autorizzare l'esecuzione di uno o più interventi[...] la cui mancata esecuzione possa oggettivamente incidere nella determinazione del livello di servizio ... " (cit. pag. 25 del Capitolato Tecnico)

Risposta

Si veda risposte ai precedenti quesiti 27 e 28.

55) Domanda

Il Bando di gara, paragrafo 17 .2. lettera b), punto iii), prevede. che il concorrente debba aver Realizzato, complessivamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando, "un fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti nonché un fatturato specifico per servizi di pulizia ed igiene ambientale la cui somma non risulti essere inferiore alla somma dei valori indicati, per ciascun Lotto, nelle colonne C e D della medesima tabella, fermo restando il rispetto dei singoli importi minimi indicati nelle medesime colonne". Il Disciplinare di gara, paragrafo 4.2, lett b) (pag. 35), prevede che: "con riferimento alla capacità economica di cui al punto 17.2, lettera b) del Bando di gara [...] l'impresa mandataria/capogruppo dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo. Nel caso in cui il R.T.L o il Consorzio ordinario intenda partecipare spendendo il requisito di capacità economica di cui al punto 17.2, lettera b), punto (ii) del Bando di gara, la mandataria\capogruppo dovrà possedere in misura maggioritaria, in senso relativo, almeno il fatturato di una delle colonne (C o D) riportate nel medesimo punto del Bando di gara" Si chiede di confermare che la seguente interpretazione sin corretta: Se il concorrente partecipa in RTI e possiede complessivamente il requisito di cui al paragrafo 17.2, lettera b), punto (ii) del Bando di gara, potrà acquisire la qualità di mandataria/capogruppo l'impresa che possieda in misura maggioritaria, in senso relativo, almeno il fatturato di una delle colonne (C o D) riportate nel medesimo punto del Bando di gara.

Esempio:

L'RTI partecipa al lotto I, per il quale è previsto il possesso di un fatturato pari a Euro: 11.600.000 (colonna C) e 23.200.000 (colonna D)

La Società ALFA possiede un fatturato pari a Euro: 11.000.000 (colonna C) e 200.000 (colonna D)

La Società BETA possiede un fatturato pari a Euro: 600.000 (colonna C) e 0 (colonna D)

La società GAMMA possiede un fatturato pari a Euro: 0 (colonna C) e 23.000.000 (colonna D)

La società ALFA, fermo il possesso degli altri requisiti di gara, può essere la mandataria I capogruppo.

Risposta

Si conferma.

56) Domanda

Con riferimento alla gara in oggetto, si prega specificare se, in caso di partecipazione a più lotti, le referenze bancarie debbano essere presentate in forma unica con l'indicazione di tutti i lotti a cui si intende partecipare.

Risposta

Si conferma.

57) Domanda

I servizi di manutenzione da prendere in considerazione ai fini del fatturato specifico realizzato negli ultimi due esercizi finanziari, quali attività comprendono? Si possono prendere in considerazione anche manutenzioni di tipo edilo o solo impiantistico?

Risposta

Si veda risposta al quesito n. 10.

58) Domanda

I servizi manutentivi "extra canone" da considerare ai fini del fatturato specifico quali attività possono riguardare? (riparazioni, modifiche ed integrazioni impianti esistenti etc ...)

Risposta

Si chiarisce che, ai fini del soddisfacimento del requisito di fatturato di cui al punto 17.2 lettera b) punto (ii) - colonna C del Bando di gara, ovvero fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti, sarà considerato esclusivamente il fatturato relativo a servizi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti, a prescindere dalla modalità di remunerazione delle attività.

59) Domanda

In riferimento alla capacità economica di cui al punto 17.2 lettera b) del bando di gara, in caso di partecipazione in ATI, alla pag. 35 del Disciplinare si specifica che la stessa debba essere posseduta dal raggruppamento nel suo complesso.

Si specifica, tuttavia, che ogni partecipante deve rendere la dichiarazione di cui all'allegato 1 relativamente al proprio fatturato.

A tal proposito, pertanto, si domanda di specificare se la capogruppo - mandataria possa possedere il requisito di cui alla colonna B della Tabella di pag. 5 del Bando (fatturato specifico per servizi integrati) per l'intero ammontare richiesto e la mandante e/o mandanti possano possedere i requisiti di cui alle colonne C (manutenzione impianti) o D (servizi di pulizie) della Tabella di cui alla pag. 5 del bando.

Si domanda, infine, di confermare che non è richiesta corrispondenza tra la percentuale del requisito posseduto e la percentuale di partecipazione all'ATI.

Risposta

In caso di partecipazione in RTI si conferma la possibilità che la mandataria posseda il requisito di cui al punto 17.2 lett. b) (i) (fatturato specifico per servizi integrati) per l'intero ammontare richiesto e la mandante e/o le mandanti possano possedere i requisiti di cui al punto 17.2 lett. b) (ii) (fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti nonché fatturato specifico per servizi di pulizia e igiene ambientale) fermo restando il possesso da parte del RTI di tutti i restanti requisiti.

Per quanto attiene il secondo quesito si conferma, inoltre, che in caso di partecipazione in RTI, non sussiste obbligo di corrispondenza tra la quota percentuale dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna impresa associata e la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento.

Direzione Sourcing Servizi e Utility
Arch. Marco Gasparri
(Il Direttore)
f.to digitalmente